

LEGGE REGIONALE

Provvedimenti a favore della scuola media dell'obbligo per
l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno
scolastico 1977/78

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti a favore della scuola media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

In attesa dell'approvazione della legge organica sul diritto allo studio e limitatamente all'anno scolastico 1977/78, la Regione stanziava un fondo di Lire 3 miliardi a favore dei Consigli d'Istituto delle scuole medie di 1° grado per venire incontro a gli oneri per:

- tutte le iniziative idonee a favorire la sperimentazione, il recupero, il sostegno didattico e l'attuazione del tempo pieno;
- l'acquisto di sussidi audiovisivi e di altri sussidi didattici ad uso collettivo ed individuale;
- la dotazione di libri alle biblioteche di classe e d'Istituto;
- l'assegnazione di libri di testo ad alunni bisognosi.

Art. 2

La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola, sulla scorta delle somme stanziare per gli stessi scopi negli anni scolastici precedenti, tenendo conto della popolazione scolastica, delle strutture tecnico-didattiche esistenti e delle condizioni socio-economiche dei bacini di utenza di ogni singola scuola.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 3

I Consigli di Istituto, nell'ambito delle direttive della Regione e nei limiti dei fondi assegnati, determinano le modalità e la destinazione delle somme da utilizzare nelle iniziative ed attività di cui al precedente art. 1.

Art. 4

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 3.000.000.000 (tremiliardi), si farà fronte mediante imputazione al Cap. 264, parte spesa, "Interventi per le scuole medie di 1° grado" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 5

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 17 del 27.12.1972.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 20 settembre
1977 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone**